

«L'accusa anonima non vale» Il Tar dà ragione all'insegnante

La professoressa era stata punita dalla scuola dopo la segnalazione di un genitore

CONEGLIANO Se si accusa formalmente una persona, salvo rarissimi casi, non si può pretendere di farlo in anonimato. Perché un conto è il cosiddetto «whistleblowing», una procedura che consente di evitare ritorsioni quando si segnalano gravi illeciti e lo si fa a tutela del bene pubblico, tutt'altra questione sono invece le critiche che riguardano condotte personali o questioni strettamente professionali. Una recente sentenza emessa dal Tar del Veneto, relativa a un contenzioso tra l'insegnante di un istituto comprensivo e la dirigenza scolastica, mette un punto fermo sulla questione.

Ancora una volta ci si ritrova a ridefinire il confine tra diritto alla privacy e trasparenza della pubblica amministrazione. In questo caso la vicenda ha avuto come teatro un istituto comprensivo del Coneglianese. Una docente di lunga esperienza, all'inizio dell'anno scolastico, si è vista dimezzare l'impegno orario

in una classe di scuola primaria in cui aveva già lavorato, per effetto di alcune segnalazioni negative. Quando ha chiesto di conoscere nel dettaglio il contenuto delle critiche che le erano state rivolte, la dirigente scolastica ha fatto muro, qualificando le comunicazioni ricevute come «personali e riservate». Di fronte a questo diniego, la donna si è rivolta al sindacato degli insegnanti **Gilda** e all'avvocato Innocenzo D'Angelo, che ha promosso ricorso al Tar.

Una dinamica classica nel mondo della scuola, cioè le lamentele dei genitori nei confronti di un docente, sono diventate così materia per avvocati e giudici, oltre che un caso emblematico.

Alla base dell'azione legale, per l'insegnante di sostegno (destinata a un'altra classe), vi era la necessità di «tutelare i propri diritti lavorativi e personali, compresi quelli relativi alla dignità professionale e all'immagine, avendo piena

confezza di quanto affermato nei suoi confronti e individuare gli autori delle dichiarazioni». Il Tar ha accolto integralmente le sue richieste e condannato l'amministrazione a rifondere le spese legali per mille euro. Si è scoperto che la segnalazione consisteva in una semplice mail, inviata dalla rappresentante di classe, con segnalazioni piuttosto generiche.

«Questa sentenza - commenta Michela Gallina, coordinatrice provinciale della **Gilda** di Treviso - assume una grande rilevanza in un momento storico in cui i docenti sono sempre più spesso oggetto di segnalazioni da parte di genitori e studenti che, nascondendosi dietro l'anonimato, non si assumono la responsabilità delle proprie dichiarazioni. Purtroppo - prosegue Gallina - non sempre i dirigenti scolastici arginano questa deriva, dimenticando quanto sia delicata la professione dell'insegnante e quanto possa essere danneggiata

da accuse formulate con superficialità». Uno dei pilastri su cui si basa la sentenza, fa notare l'avvocato D'Angelo è una recente pronuncia del Consiglio di Stato che stabilisce come non esista alcun diritto all'anonimato di colui che rende una formale segnalazione che coinvolge altri soggetti.

Matteo Marcon
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il Gilda
Sentenza importante in una fase storica in cui i docenti sono sempre più oggetto di esposti senza nome



Orario dimezzato Questo aveva deciso l'istituto, che dovrà pagare mille euro di spese legali

